**AC.  726 cost. Ceccanti e C.  1173 cost. D'Uva**

**Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e referendum**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE**AC 1173 D’Uva, Molinari | **NUOVO TESTO** **ADOTTATO COME TESTO BASE****18 dicembre 2018** | **TESTO** **approvato in Commissione****10 gennaio 2019** | **Testo con emendamenti e subemendamenti in Aula**  |
| Art. 1.1. All'articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:«Quando una proposta di legge ordinaria è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione, salvo che i promotori non vi rinunzino e a condizione che la Corte costituzionale lo giudichi ammissibile.                   | Art. 1.1. All'articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:   «Quando una proposta di legge **~~ordinaria~~** è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione, **~~salvo che i promotori non vi rinunzino e a condizione che la Corte costituzionale lo giudichi ammissibile.~~**  | Art. 11. All’articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:       Quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un *referendum* per deliberarne l'approvazione. | Art. 11. All’articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: Quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione. **Se le Camere la approvano con modifiche non meramente formali, il referendum è indetto sulla proposta presentata ove i promotori non vi rinunziano. La proposta approvata dalle Camere è sottoposta a promulgazione se quella soggetta a referendum non è approvata.** *(****1. 900. La Commissione. Approvato il 29 gennaio 2019)*** |
| Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.  | **Soppresso** | **Soppresso** |  |
| Il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché i vincoli europei e internazionali, se non ha contenuto omogeneo e se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi. | Il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta i princìpi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché i vincoli europei e internazionali, **se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione,** se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo.  | Il *referendum* non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché **dal diritto europeo e internazionale**, **(Forciniti 1.80)** se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo. | Il *referendum* non è ammissibile se la proposta non rispetta **la Costituzione**, ***(1. 901. La Commissione. Approvato il 29 gennaio 2019)*** se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo. |
| Sull'ammissibilità del referendum la Corte costituzionale giudica, su istanza dei promotori, anche prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme. | Sull'ammissibilità del referendum la Corte costituzionale giudica, su istanza dei promotori, **~~anche~~** prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme.  | ~~Sull'ammissibilità del~~ *~~referendum~~* ~~la Corte costituzionale giudica su istanza dei promotori prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme.~~ **(Sisto 1.03 riformulato \_ Em Relatore 1.299)** |  |
| La proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. | La proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.  | La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi **purché superiore ad un quarto degli aventi diritto al voto. (1.215 Ceccanti)**     | La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi purché superiore ad un quarto degli aventi diritto al voto. |
| Se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non vi rinunziano, il referendum è indetto su entrambi i testi. In tal caso l'elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi, è approvato quello che ha ottenuto complessivamente più voti. | Se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non rinunziano, il referendum è indetto su entrambi i testi. In tal caso l'elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi, è approvato quello che ha ottenuto complessivamente più voti. | Se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non rinunziano, il *referendum* è indetto su entrambi i testi. In tal caso l’elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi **sono approvati, è promulgato (1.300 em. Relatore)** quello che ha ottenuto complessivamente più voti. | ~~Se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non rinunziano, il~~ *~~referendum~~* ~~è indetto su entrambi i testi. In tal caso l’elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi sono approvati, è promulgato~~~~quello che ha ottenuto complessivamente più voti~~.***(conseguente 1.900 La Commissione)*** |
| La legge determina le modalità di attuazione del referendum previsto dal presente articolo. | La legge **disciplina l'attuazione** **del presente articolo, il concorso di più proposte di legge popolare, le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, le modalità di verifica dell'ammissibilità del referendum sul testo approvato dalle Camere da parte della Corte costituzionale, nonché la sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere.** | La legge**, approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere (Ceccanti 1.249),** disciplina l'attuazione del presente articolo, il concorso di più proposte di legge popolare,le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, **~~le modalità di verifica dell'ammissibilità del referendum sul testo approvato dalle Camere da parte della Corte costituzionale~~,** nonché la sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere. **(Sisto1.03 riformulato - Em Relatore 1.299)** | **Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera sono disciplinati l’attuazione dell’iniziativa legislativa popolare e del relativo referendum**, *(****1.902. La Commissione)*** il concorso di più proposte di legge popolare, **il loro numero massimo, *(1. 903. La Commissione)*** le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, **le modalità per assicurare eguale conoscibilità della proposta d’iniziativa popolare e di quella approvata dalle Camere o della normativa vigente, (*0.1.900.51 subemenda. Ceccanti. Riformulato e approvato il 29 gennaio 2019)*** nonché la sospensione del termine previsto per l’approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere. |
|  |  | **Art. 2****1. All’articolo 75, quarto comma, della Costituzione, le parole: «se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto**». **(1.215 Ceccanti - nuova formulazione).** | Art. 21. All’articolo 75, quarto comma, della Costituzione le parole: «se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto». |
|  |  | **Art. 3****1. Dopo il secondo comma, dell’articolo 2, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono aggiunti i seguenti:****«Spetta, altresì, alla Corte costituzionale giudicare sull’ammissibilità delle richieste di referendum di cui all’art. 71 della Costituzione.** **Sull’ammissibilità del referendum di cui all’articolo 71 della Costituzione la Corte costituzionale giudica prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme.****La Corte costituzionale giudica altresì sull’ammissibilità del referendum sul testo approvato dalle Camere.****Le modalità dei giudizi di cui al terzo, quarto e quinto comma sono stabilite dalla legge di cui all’art. 71, ultimo comma, della Costituzione**». **(Sisto1.03 riformulato- Em Relatore 1.299)** | Art. 3**01. All’articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, prevedendo che la Corte costituzionale giudichi non prima che siano state raccolte almeno duecentomila firme.». *(3. 900. La Commissione)***1. Dopo il secondo comma, dell’articolo 2, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono inseriti i seguenti:«Spetta, altresì, alla Corte costituzionale giudicare l’ammissibilità delle richieste di referendum a norma dell’art. 71 della Costituzione. Sull’ammissibilità del referendum di cui all’articolo 71 della Costituzione la Corte costituzionale giudica prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme. **Spetta altresì alla Corte costituzionale dichiarare, prima dell’eventuale rinunzia dei promotori, che la proposta approvata dalle Camere non può essere sottoposta a promulgazione se non è conforme all’articolo 71, quarto comma, della Costituzione.** (***conseguente******1. 900. La Commissione.)* Prima di tale giudizio un organo terzo, individuato dalla legge di cui all’articolo 71, ultimo comma della Costituzione, verifica se il testo approvato dalle Camere abbia apportato modifiche non meramente formali alla proposta di iniziativa popolare presentata. *(0.1.900.16 subemend. Migliore e altri. Riformulato e approvato il 29 gennaio 2019)***Le modalità dei giudizi di cui al terzo, quarto e quinto comma sono stabilite dalla legge di cui all’art. 71 ultimo comma della Costituzione. |